

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) MARINARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARINARO

Seduta del 17/04/2018

## FATTO

Parte ricorrente espone quanto segue:

- in data 11.2.2004 stipulava un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio con l'odierna convenuta, per un montante di 48.000,00 euro, da restituire in 120 rate da 400,00 euro;
- il contratto, prevedeva, tra le altre, le seguenti condizioni economiche: c) commissioni bancarie: 2.206,27 euro; d) commissioni di intermediazione: 26.682,30 euro; g1) oneri assicurativi "rischio vita": 452,80 euro; g2) oneri assicurativi "rischio impiego": 1.783,50 euro;
- nel mese di dicembre 2009, scaduta la 71a rata, estingueva anticipatamente il finanziamento, senza ricevere alcuna restituzione a titolo di commissioni e oneri non maturati;
- esperiva infruttuosamente reclamo in data 16.6.2017 per la restituzione di 5.556,58 euro, riscontrata negativamente dall'intermediario.

Nel riscontro al reclamo, l'intermediario, nel confermare l'avvenuta anticipata estinzione



del prestito, aveva eccepito che:

- i costi e le condizioni economiche applicate al finanziamento sono dettagliatamente e compiutamente descritti nel regolamento a tergo del contratto, in modo tale da consentire al cliente di comprendere quali siano le componenti di costo soggette a maturazione nel corso del tempo e quindi rimborsate in caso di estinzione anticipata, e quali, al contrario, siano da considerarsi acquisite a titolo definitivo in quanto riferite alla fase istruttoria e preliminare del contratto;
- le commissioni di intermediazione (9.165,41 euro) comprendono un importo di 2.400,00 euro a titolo di provvigione dell'agente in attività finanziaria intervenuto nella fase prodromica del finanziamento, che svolge attività evidentemente di natura up front; in relazione alla restante parte della voce di costo, volta a remunerare l'intermediario resistente per una serie di attività di natura recurring, si rende disponibile a riconoscere il ristoro di 73,50 euro;
- le commissioni bancarie sono state percepite dall'intermediario mandante e pertanto è a quest'ultimo che la ricorrente deve rivolgere le proprie doglianze;
- per quanto concerne i premi assicurativi, l'obbligo di rimborso dei premi non goduti è stato introdotto dal Regolamento ISVAP n. 35/2010 solo ed esclusivamente per la coperture assicurative commercializzate successivamente al 1.12.2010, e confermato dalla L. n. 221/2012 per i soli contratti assicurativi ancora in vigore al 19.12.2012.

## DIRITTO

- 1.** - La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di due contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio a seguito dell'estinzione anticipata degli stessi.
- 2.** - Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., ex multis, Coll. Roma, dec. n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal S.lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).
- 3.** - Il Collegio, sulla base di tale orientamento, ritiene, in linea di principio, che: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari siano tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, del tutto carente nel caso in esame, anche in applicazione dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine della



individuazione della quota parte da rimborsare; (3) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (4) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (5) l'importo da rimborsare debba essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue. Altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (v. fra gli altri Coll. Roma, dec. n. 8558/14; n. 8535/14; Coll. Coordinamento, dec. n. 6167/2014).

4. – Nel caso di specie, la domanda della parte ricorrente ha per oggetto la quota parte non maturata delle voci di costo versate quali "commissioni bancarie", "commissioni di intermediazione" e per gli oneri assicurativi.

Passando all'esame del contratto in relazione alle richieste avanzate dalla parte ricorrente, si osserva che le "commissioni bancarie" e le "commissioni di intermediazione", oggetto della domanda, sono da ritenersi recurring conformemente al costante ed univoco orientamento dei Collegi territoriali (si precisa che i riferimenti alla Delegante e alla Delegataria sono sostituiti nel presente contratto da quello a Cedente e Cessionaria) considerata la carenza descrittiva e l'opacità delle stesse (ex multis, Coll. Milano, dec. n. 12414/17; Coll. Bologna, dec. n. 7395/18).

Sul rimborso degli oneri assicurativi, l'orientamento dei Collegi ABF è univoco nel riconoscere la rimborsabilità da parte dell'intermediario degli oneri assicurativi non goduti (v. dec. n. 6167/14 del Collegio di coordinamento, confermata da ultimo dalla decisione n. 10929/16 del medesimo Collegio di coordinamento, ove, tra l'altro, si legge: «È pacifica la legittimazione dell'intermediario ad essere convenuto dal cliente per ottenere la restituzione non solo delle commissioni bancarie e finanziarie non godute, ma anche degli oneri assicurativi»); la clausola deve ritenersi di natura recurring e, pertanto, rimborsabile in relazione alla quota parte non maturata non essendo stata prodotta la polizza e non emergendo quindi alcun criterio alternativo di ripartizione dei costi (Coll. Napoli, dec. n. 3346/17, n. 10134/16; Coll. Bologna, dec. n. 7515/17, n. 10211/17, n. 14326/17).

Su queste basi, in applicazione del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, la somma che l'intermediario dovrà ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, sarebbe pari a € 5.556,58, come risulta dalla seguente tabella:

rate pagate	71	rate residue	49	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
<i>Commissioni bancarie</i>				2.206,27	900,89	0,00	900,89
<i>Commissioni d'intermediazione</i>				9.165,41	3.742,54	0,00	3.742,54
<i>Premio rischio vita</i>				452,80	184,89	0,00	184,89
<i>Premio rischio impiego</i>				1.783,50	728,26	0,00	728,26
<b>Totale</b>							<b>5.556,58</b>

L'importo come sopra calcolato coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio – in accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 5.556,58 (cinquemilacinquecentocinquantasei/58).**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI